

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4975

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(TERZI DI SANT'AGATA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(CANCELLIERI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(SEVERINO DI BENEDETTO)**

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(DI PAOLA)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(MONTI)**

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**(PASSERA)**

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

**(CLINI)**

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

**(BALDUZZI)**

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997

---

*Presentato il 17 febbraio 2012*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il 21 maggio 1997, a New York, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel corso della sua 51<sup>a</sup> sessione, ha approvato la risoluzione A/RES/51/229 con cui ha adottato la Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione (anche nota come « *UN Watercourses Convention* »), invitando i Paesi delle Nazioni Unite in cui passano uno o più corsi d'acqua transfrontalieri (di seguito denominati « *Watercourse States* », secondo la terminologia adottata dalla Convenzione stessa), a ratificare e a diventare presto Parti contraenti della Convenzione.

L'Italia, insieme ad altre 106 nazioni, si è subito dichiarata a favore dell'adozione della Convenzione, per cui oggi la ratifica per il nostro Paese sembra rappresentare un chiaro impegno politico a cui sarebbe opportuno dare seguito.

La Convenzione mira a istituire un quadro giuridico flessibile di riferimento, volto a stabilire criteri *standard* e regole per la migliore cooperazione possibile tra gli Stati che hanno corsi d'acqua transfrontalieri per l'uso, la gestione e la protezione di corsi d'acqua internazionali.

La Convenzione, sulla base del suo articolo 36, entrerà in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla data di deposito del 35° strumento di ratifica: al momento i Paesi che hanno proceduto alla ratifica risultano essere 23.

I « *Watercourse States* » Parti della Convenzione hanno, secondo quanto disposto dall'articolo 8, la possibilità di istituire un meccanismo congiunto o una commissione al fine di facilitare la cooperazione su rilevanti misure e procedure alla luce dell'esperienza acquisita attraverso tale meccanismo o commissione.

La Convenzione sostiene la cooperazione transnazionale in materia di disciplina delle acque in numerosi modi e

richiede agli Stati di utilizzare i corsi d'acqua transfrontalieri in maniera corretta, equa e razionale, al fine di potersi avvalere delle risorse idriche nel miglior modo possibile e sostenibile.

In particolare, la Convenzione richiede alle Parti contraenti di:

a) cooperare al fine di adottare accordi capaci di favorire l'attuazione della Convenzione e le sue specifiche disposizioni (articolo 3);

b) partecipare attivamente e in modo equo allo sviluppo e alla protezione dei corsi d'acqua internazionali e avviare, in totale buona fede e con mutuo beneficio, lo scambio delle informazioni più rilevanti in materia (articoli 5, 8, 9 e 25);

c) prendere tutte le misure appropriate per evitare che l'utilizzazione di un corso d'acqua possa cagionare danni ad altri corsi d'acqua o a « *Watercourse States* » (articolo 7);

d) seguire una procedura di consultazione, negoziazione e scambio di dati prima di attuare ogni misura che potrebbe avere un impatto negativo significativo su altri « *Watercourse States* » (articoli 11-19);

e) individualmente o congiuntamente, proteggere e preservare gli ecosistemi di corsi d'acqua internazionali — inclusi gli estuari — e gestirli in maniera da salvaguardare l'ambiente marino (articoli 20 e 22);

f) prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento dei corsi d'acqua transnazionali, evitando di causare danni transfrontalieri e stabilire criteri e obiettivi congiunti sulla qualità dell'acqua (articolo 21);

g) redigere una lista delle sostanze che si ritiene di dover proibire o tenere costantemente sotto continuo monitoraggio;

h) prendere tutte le misure appropriate per prevenire l'introduzione nei corsi d'acqua transfrontalieri di specie aliene ed esotiche suscettibili di causare danni significativi in altri Stati (articolo 22);

i) prendere ogni misura adeguata idonea a prevenire e a mitigare le condizioni di pericolo e danno in relazione a corsi d'acqua transfrontalieri, così come indirizzare emergenze, inclusa la notifica ad altri Stati che potrebbero esserne colpiti, ed eliminare e mitigare i loro effetti nocivi (articoli 27 e 28);

l) valutare l'opportunità di istituire meccanismi congiunti di gestione della cooperazione, così come, ad esempio, organizzazioni di bacino, piani transnazionali di gestione, piani congiunti di emergenza, *standard* di qualità dell'acqua;

m) raggiungere un pacifico sistema di risoluzione delle controversie che potrebbero insorgere tra Stati, seguendo — in assenza di accordi applicabili — le procedure previste dalla Convenzione (articolo 33);

n) utilizzare la Convenzione, una volta entrata in vigore, come «trattato-madre» per futuri obiettivi politici e accordi in materia, per l'emanazione di specifiche e appropriate leggi e regolamentazioni e per lo sviluppo e l'adozione di eventuali specifici protocolli attuativi.

Un aspetto critico di questi corsi d'acqua transnazionali è proprio rappresentato dalla loro gestione, che non è ancora unitaria a livello globale. Anzi, in alcuni casi l'acqua che scorre nei grandi fiumi è usata come «arma» di contrattazione politica o di ricatto tra Paesi limitrofi e talvolta per l'acqua (come noto), sono stati scatenati veri e propri conflitti tra Stati. I grandi fiumi che durante il loro corso attraversano molti Stati sono un patrimonio naturale inestimabile che va conservato sia per gli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, sia per quanto riguarda la biodiversità che, stante la natura di questi ecosistemi (particolarmente

soggetti agli impatti e alle alterazioni antropici), è a forte rischio.

Per quanto attiene agli eventuali oneri che potrebbero derivare dall'applicazione degli articoli 7, 19, 25, 26, 28 e 33 e dall'articolo 9 dell'annesso, si fa presente quanto segue:

L'Italia non ha fiumi o corsi d'acqua internazionali transfrontalieri suscettibili di causare danni ad altri Paesi Parte della Convenzione. L'unico fiume transfrontaliero che attraversa l'Italia è l'Isonzo-Soca (insieme al bacino del fiume Rjeka) il quale, oltre a nascere in Slovenia e a scorrere solo successivamente in territorio italiano, è già oggetto di uno specifico Programma di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Slovenia, firmato nel 2007 e valido almeno fino al 2013, e l'articolo 4 di tale accordo prevede proprio la mutua assistenza tecnica dei sistemi di gestione, controllo e sorveglianza. Tale fiume inoltre, l'unico fiume italiano con caratteristiche transfrontaliere e «internazionali», è già soggetto a una serie di regole e di leggi facenti parte del sistema giuridico interno in quanto:

1) Italia e Slovenia, Stati membri dell'Unione europea, rientrano sotto la disciplina della direttiva sulla responsabilità civile per danno ambientale (direttiva 2004/35/CE), recepita in Italia nella parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

2) l'Italia ha inoltre ratificato, rispettivamente ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 171, e della legge 20 febbraio 2002, n. 30, le due Convenzioni di Helsinki relative l'una alla «protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali» e l'altra agli «effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali», in cui è già prevista l'individuazione di *focal point* nazionali — operativi 24 ore al giorno — responsabili per la gestione delle emergenze, le notifiche e la mutua assistenza tra Stati.

Alla luce di quanto esposto, è possibile confermare che anche per gli articoli 7, 25,

19 e 26 della Convenzione non si ravvisa la necessità di redigere l'apposita relazione tecnica riportante la quantificazione degli oneri, in quanto non sono ipotizzabili nuovi oneri, appunto, a carico dello Stato.

In relazione all'articolo 33 della Convenzione e all'articolo 9 dell'annesso, invece, si fa presente che trattasi di due articoli presenti in molti trattati ambientali o comunque facenti parte di appositi allegati o protocolli attuativi di trattati internazionali multilaterali, che solitamente vengono ratificati dai Paesi senza previsioni di spese in quanto è impossibile determinare aprioristicamente se e quando sorgeranno contestazioni con altri Paesi o se falliranno tutti i mezzi pacifici per la loro risoluzione (va però segnalato che uno degli obiettivi principali della Convenzione in esame è proprio quello di rappresentare uno strumento pacifico di risoluzione in più a disposizione dei Paesi in caso di contro-

versie o conflitti sulla gestione dei fiumi internazionali a carattere transfrontaliero). Alle eventuali spese necessarie per il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea oppure per la partecipazione alle riunioni di una *fact-finding Commission*, costituita ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, si farà fronte con i fondi a disposizione del Ministero degli affari esteri alla voce «Liti ed arbitraggi», gestiti dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione (cap. 1294).

Tuttavia si ritiene da escludere *a priori* l'ipotesi che l'Italia possa trovarsi al centro di una controversia internazionale per la gestione di un fiume transfrontaliero, in quanto l'unico fiume che potrebbe rientrare nella fattispecie considerata — e neppure interamente — è l'Isonzo-Soca, che è già oggetto di specifici accordi bilaterali di cooperazione tra Italia e Slovenia (in linea con quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione).

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

La ratifica della Convenzione sul diritto alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione è necessaria in quanto l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel corso della sua 51<sup>a</sup> sessione (maggio 1997), ha approvato la risoluzione A/RES/51/229, con cui ha adottato la Convenzione e ha invitato a ratificarla i Paesi dell'ONU in cui passano uno o più corsi d'acqua aventi carattere transfrontaliero (di seguito denominati « *Watercourse States* », secondo la terminologia del trattato).

Inoltre, la ratifica della Convenzione è importante in quanto l'Italia, insieme ad altri 106 Stati, come già osservato, si è subito dichiarata in favore della sua adozione esprimendo un chiaro indirizzo e impegno politico di rango internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'intervento in esame ben si inserisce nel quadro normativo delineato dalla legge 12 marzo 1996, n. 171, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione UN/ECE sulla « protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali », firmata a Helsinki il 17 marzo 1992. È stata compiuta un'analisi di comparazione tra la Convenzione UN/ECE del 1992 e la Convenzione in esame. Il risultato di tale analisi porta a sostenere che tra gli scopi oggetto delle due Convenzioni vi sia una quasi totale coincidenza e che, laddove non c'è coincidenza tra gli obblighi previsti dai due trattati, la Convenzione UN/ECE è risultata essere più « severa » e stringente negli impegni che pone a carico delle Parti contraenti. Ciò non significa, però, che se uno Stato decidesse di ratificare la Convenzione UN dopo aver ratificato (come ad esempio nel caso dell'Italia) la Convenzione UN/ECE farebbe, per così dire, un passo indietro dal punto di vista della normativa da applicare: la risposta in tale senso è no, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale. Dal momento, infatti, che le prescrizioni dei due trattati non sono in un rapporto conflittuale, ma regolano in modo più o meno restrittivo lo stesso oggetto, non è applicabile il principio *lex posterior derogat priori*, con la conseguenza che la ratifica della Convenzione UN non derogherebbe a quanto previsto nella Convenzione UN/ECE già ratificata dall'Italia.

Le leggi di riferimento sul piano nazionale sono inoltre le seguenti:

*La legge 1° giugno 2002, n. 120, con cui l'Italia ha reso esecutivo il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici.*

I cambiamenti climatici hanno e avranno numerosi effetti negativi sulle risorse idriche, con conseguenze ambientali, sociali ed economiche. Per ostacolare simili previsioni, la Convenzione sui cambiamenti climatici e il protocollo di Kyoto sono di cruciale importanza, ma non sufficienti, forse, a promuovere da soli la migliore collaborazione tra i « *Watercourse States* » della Convenzione del 1997, la quale, in qualità di strumento giuridico globale specificamente ideato per gestire i rapporti tra tali « *Watercourse States* », risulta ideale per:

a) fungere da supporto di cooperazione tra i « *Watercourse States* » attraverso una risposta efficace e rapida ai disastri ambientali, come ad esempio le inondazioni e le alluvioni, e attraverso l'adattamento tra i reciproci piani di emergenza e le reciproche strategie di gestione contro gli effetti dei cambiamenti climatici;

b) aiutare ad assicurare che ogni misura presa dai Governi in attuazione della Convenzione sui cambiamenti climatici, quale lo sviluppo dell'energia idrica, dei serbatoi e della raccolta delle acque, non danneggi gli ecosistemi di corsi d'acqua internazionali, senza che tuttavia resti indifferente al sostentamento delle comunità dipendenti.

*La legge n. 124 del 1994, con cui l'Italia ha reso esecutiva la Convenzione sulla biodiversità.*

La Convenzione sulla diversità biologica – o sulla biodiversità – promuove la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, soprattutto attraverso la protezione degli ecosistemi. Nello stesso momento, la Convenzione sulla biodiversità rispetta i diritti degli Stati sovrani in relazione alle risorse biologiche esistenti all'interno del loro territorio. Per i corsi d'acqua internazionali, la cooperazione tra i « *Watercourse States* » è essenziale per proteggere il più ampio ecosistema.

La Convenzione del 1997 offrirebbe in questo caso un quadro giuridico di riferimento per intraprendere una simile collaborazione tra Stati. Per esempio, la Convenzione:

a) include le condizioni naturali, gli effetti transfrontalieri ambientali e la conservazione delle risorse idriche tra i fattori che devono essere considerati nel promuovere l'uso ragionevole ed equo dell'acqua e nella condivisione dei benefici tra Stati;

b) integra la gestione relativa alla qualità e alla quantità dell'acqua;

c) richiede agli Stati di agire in modo diligente nella protezione e nella preservazione degli ecosistemi di corsi d'acqua transfrontalieri.

Per certi aspetti, la Convenzione del 1997 potrebbe rappresentare, addirittura, un supplemento alla Convenzione sulla biodiversità. In particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione sulla biodiversità richiede alle Parti di attuare le principali misure di notifica e di consultazione con altri Paesi che potrebbero essere colpiti in modo significativo. La Convenzione del 1997 crea una dettagliata procedura per fare questo, come specifici obblighi e calendario.

*La legge n. 170 del 1997, con cui l'Italia ha reso esecutiva la Convenzione per combattere la desertificazione.*

La Convenzione per combattere la desertificazione richiede agli Stati di promuovere il ripristino, la conservazione e la gestione sostenibile di terra e acqua e di cooperare tra loro al fine di proteggere tali preziose risorse. Il trattato richiede, inoltre, ai Paesi confinanti di lavorare insieme nello sviluppo di programmi d'azione capaci di prevedere una gestione sostenibile congiunta delle risorse idriche transfrontaliere.

La Convenzione del 1997 offrirebbe, anche in questo caso, un'efficace cornice giuridica di riferimento per la gestione e l'utilizzo sostenibile dei corsi d'acqua internazionali. In questo modo, la Convenzione permetterebbe agli Stati di cooperare affrontando ogni eventuale condizione dannosa o pericolosa per l'acqua e la terra come, ad esempio, la siccità e la desertificazione.

Inoltre, la ratifica e la conseguente attuazione della Convenzione, fornirebbero un valido aiuto anche all'attuazione della Convenzione per combattere la desertificazione, laddove:

a) riconosce che la considerazione dei fattori climatici e della loro variabilità è molto importante nel raggiungimento di un equo e ragionevole equilibrio tra i « *Watercourse States* »;

b) richiede ai « *Watercourse States* » di saper gestire e proteggere i corsi d'acqua transfrontalieri anche e soprattutto per prevenire e per mitigare gli effetti della siccità e della desertificazione potenzialmente dannosi per loro e per i loro vicini;

c) richiede agli Stati di raccogliere, scambiare ed elaborare informazioni relative alle condizioni metereologiche.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'analisi riportata al punto 2) ha mostrato come il presente intervento regolatorio incida, completando il quadro delle leggi di ratifica delle Convenzioni citate in materia ambientale le quali, nella loro mutua complementarietà, rappresentano per il nostro Paese un importante quadro di riferimento che mira ad una regolamentazione sempre più unitaria sull'acqua.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento è in linea con l'attuale assetto costituzionale, atteso il principio della tutela ambientale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e considerati gli articoli 2, 32 e 44, della stessa Costituzione, in cui dottrina e giurisprudenza hanno rinvenuto profili attinenti alla protezione dell'ambiente.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

Le competenze e le funzioni delle regioni e degli enti locali sono salvaguardate, in quanto l'articolo 117 della Costituzione consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di provvedere all'attuazione e all'esecuzione (e, quindi, non alla ratifica) degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, solo nelle materie di loro competenza, tra le quali non rientra la tutela dell'ambiente marino.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il provvedimento in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione in quanto non prevede né determina, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Le materie oggetto del provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione né di provvedimenti di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Attualmente non risulta essere all'esame del Parlamento alcun provvedimento vertente su una materia analoga.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni del provvedimento sono perfettamente compatibili con gli obblighi dell'Unione europea.

Il quadro normativo europeo, infatti, introduce tutte le fattispecie previste dalla Convenzione per quanto riguarda la protezione ed il monitoraggio delle acque interne sopra illustrato, così come dall'analisi comparativa effettuata tra la Convenzione UN/ECE del 1992, e la Convenzione del 1997, risulta evidente che l'eventuale ratifica di quest'ultima da parte dell'Italia, sarebbe assolutamente coerente con il sistema giuridico nazionale ed europeo in materia:

1) direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e relativi decreti di recepimento (decreto legislativo n. 152 del 2006, di recepimento in relazione al monitoraggio e agli *standard* di qualità ambientale);

2) direttiva sulle acque destinate al consumo umano 98/83/CE (introduzione dei *water safety plans*) e relativo decreto di recepimento (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31);

3) direttiva sulle acque di balneazione 2006/7/CE e relativo decreto di recepimento (decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116);

4) direttiva europea che definisce *standard* di qualità per le sostanze prioritarie negli ambienti acquatici superficiali;

5) decisione 2455/2001/CE che stabilisce le sostanze prioritarie che devono essere ridotte o eliminate da tutti gli scarichi;

6) direttiva sulle acque reflue urbane 91/271/CE e decreto legislativo di recepimento n. 152 del 2006.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione della Commissione europea nelle materie oggetto del provvedimento in esame

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Sul piano internazionale, risulta rilevante in materia lo « *Hioshimoto Action Plan* » dell'organo consultivo del Segretario generale delle Nazioni Unite su acqua e servizi igienici (UNSGAG).

L'*Action Plan* ha invitato tutti i Governi membri delle Nazioni Unite, a ratificare e a dare attuazione alla Convenzione del 1997 e identifica misure concrete ritenute necessarie al fine del raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo del Millennio numero 7. c), relativo

all'accesso sostenibile per assicurare acqua potabile e servizi igienici di base.

- 4) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto.

- 5) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

La Convenzione non è ancora entrata in vigore sul piano internazionale ad oggi tuttavia risulta essere stata ratificata da 20 Paesi membri dell'Unione europea e precisamente: Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le nuove definizioni normative introdotte nella Convenzione sono già presenti in altre convenzioni già ratificate dall'Italia e contenute anche nelle direttive quadro sulle acque emanate dall'Unione europea.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Non vi sono nel testo riferimenti normativi interni.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non determina effetti abrogativi impliciti e non sono presenti norme abrogative espresse.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le norme del provvedimento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono nelle materie oggetto dell'intervento regolatorio deleghe aperte né rinvii ad atti di normazione secondaria.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non sono previsti atti attuativi della Convenzione essendo la materia già regolata mediante accordo con l'unico Paese confinante che interessa il nostro Paese (accordo con la Slovenia per la gestione delle acque dell'Isonzo).

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento non sono stati necessari dati statistici ulteriori oltre i dati già in possesso, verificati e aggiornati periodicamente.


**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR**

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla legge relativa all'uso dei corsi d'acqua internazionali per fini diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spsc o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 29 dicembre 2011

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della medesima Convenzione.

## ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

**Convention on the Law of the Non-navigational Uses of  
International Watercourses**  
1997

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 21 May 1997.  
Not yet in force. See General Assembly resolution 51/229, annex, *Official  
Records of the General Assembly, Fifty-first Session, Supplement No. 49  
(A/51/49)*.



Copyright © United Nations

2005

**Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses  
Adopted by the General Assembly of the United Nations on 21 May 1997**

The Parties to the present Convention,

*Conscious* of the importance of international watercourses and the non-navigational uses thereof in many regions of the world,

*Having in mind* Article 13, paragraph 1 (a), of the Charter of the United Nations, which provides that the General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of encouraging the progressive development of international law and its codification,

*Considering* that successful codification and progressive development of rules of international law regarding non-navigational uses of international watercourses would assist in promoting and implementing the purposes and principles set forth in Articles 1 and 2 of the Charter of the United Nations,

*Taking into account* the problems affecting many international watercourses resulting from, among other things, increasing demands and pollution,

*Expressing the conviction* that a framework convention will ensure the utilization, development, conservation, management and protection of international watercourses and the promotion of the optimal and sustainable utilization thereof for present and future generations,

*Affirming* the importance of international cooperation and good-neighbourliness in this field,

*Aware* of the special situation and needs of developing countries,

*Recalling* the principles and recommendations adopted by the United Nations Conference on Environment and Development of 1992 in the Rio Declaration and Agenda 21,

*Recalling also* the existing bilateral and multilateral agreements regarding the non-navigational uses of international watercourses,

*Mindful* of the valuable contribution of international organizations, both governmental and non-governmental, to the codification and progressive development of international law in this field,

*Appreciative* of the work carried out by the International Law Commission on the law of the non-navigational uses of international watercourses,

*Bearing in mind* United Nations General Assembly resolution 49/52 of 9 December 1994,

*Have agreed* as follows:

## PART I.

## INTRODUCTION

*Article 1**Scope of the present Convention*

1. The present Convention applies to uses of international watercourses and of their waters for purposes other than navigation and to measures of protection, preservation and management related to the uses of those watercourses and their waters.

2. The uses of international watercourses for navigation is not within the scope of the present Convention except insofar as other uses affect navigation or are affected by navigation.

*Article 2**Use of terms*

For the purposes of the present Convention:

(a) “Watercourse” means a system of surface waters and groundwaters constituting by virtue of their physical relationship a unitary whole and normally flowing into a common terminus;

(b) “International watercourse” means a watercourse, parts of which are situated in different States;

(c) “Watercourse State” means a State Party to the present Convention in whose territory part of an international watercourse is situated, or a Party that is a regional economic integration organization, in the territory of one or more of whose Member States part of an international watercourse is situated;

(d) “Regional economic integration organization” means an organization constituted by sovereign States of a given region, to which its member States have transferred competence in respect of matters governed by this Convention and which has been duly authorized in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it.

*Article 3**Watercourse agreements*

1. In the absence of an agreement to the contrary, nothing in the present Convention shall affect the rights or obligations of a watercourse State arising from agreements in force for it on the date on which it became a party to the present Convention.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, parties to agreements referred to in paragraph 1 may, where necessary, consider harmonizing such agreements with the basic principles of the present Convention.

3. Watercourse States may enter into one or more agreements, hereinafter referred to as “watercourse agreements”, which apply and adjust the provisions of the present Convention to the characteristics and uses of a particular international watercourse or part thereof.

4. Where a watercourse agreement is concluded between two or more watercourse States, it shall define the waters to which it applies. Such an agreement may be entered into with respect to an entire international watercourse or any part thereof or a particular project, programme or use except insofar as the agreement adversely affects, to a significant extent, the use by one or more other watercourse States of the waters of the watercourse, without their express consent.

5. Where a watercourse State considers that adjustment and application of the provisions of the present Convention is required because of the characteristics and uses of a particular international watercourse, watercourse States shall consult with a view to negotiating in good faith for the purpose of concluding a watercourse agreement or agreements.

6. Where some but not all watercourse States to a particular international watercourse are parties to an agreement, nothing in such agreement shall affect the rights or obligations under the present Convention of watercourse States that are not parties to such an agreement.

#### *Article 4*

##### *Parties to watercourse agreements*

1. Every watercourse State is entitled to participate in the negotiation of and to become a party to any watercourse agreement that applies to the entire international watercourse, as well as to participate in any relevant consultations.

2. A watercourse State whose use of an international watercourse may be affected to a significant extent by the implementation of a proposed watercourse agreement that applies only to a part of the watercourse or to a particular project, programme or use is entitled to participate in consultations on such an agreement and, where appropriate, in the negotiation thereof in good faith with a view to becoming a party thereto, to the extent that its use is thereby affected.

#### **PART II.**

##### **GENERAL PRINCIPLES**

#### *Article 5*

##### *Equitable and reasonable utilization and participation*

1. Watercourse States shall in their respective territories utilize an international watercourse in an equitable and reasonable manner. In particular, an international watercourse shall be used and developed by watercourse States with a view to attaining optimal and sustainable utilization thereof and benefits therefrom, taking into account the interests of the watercourse States concerned, consistent with adequate protection of the watercourse.

2. Watercourse States shall participate in the use, development and protection of an international watercourse in an equitable and reasonable manner. Such participation includes both the right to utilize the watercourse and the duty to cooperate in the protection and development thereof, as provided in the present Convention.

*Article 6**Factors relevant to equitable and reasonable utilization*

1. Utilization of an international watercourse in an equitable and reasonable manner within the meaning of article 5 requires taking into account all relevant factors and circumstances, including:

- (a) Geographic, hydrographic, hydrological, climatic, ecological and other factors of a natural character;
- (b) The social and economic needs of the watercourse States concerned;
- (c) The population dependent on the watercourse in each watercourse State;
- (d) The effects of the use or uses of the watercourses in one watercourse State on other watercourse States;
- (e) Existing and potential uses of the watercourse;
- (f) Conservation, protection, development and economy of use of the water resources of the watercourse and the costs of measures taken to that effect;
- (g) The availability of alternatives, of comparable value, to a particular planned or existing use.

2. In the application of article 5 or paragraph 1 of this article, watercourse States concerned shall, when the need arises, enter into consultations in a spirit of cooperation.

3. The weight to be given to each factor is to be determined by its importance in comparison with that of other relevant factors. In determining what is a reasonable and equitable use, all relevant factors are to be considered together and a conclusion reached on the basis of the whole.

*Article 7**Obligation not to cause significant harm*

1. Watercourse States shall, in utilizing an international watercourse in their territories, take all appropriate measures to prevent the causing of significant harm to other watercourse States.

2. Where significant harm nevertheless is caused to another watercourse State, the States whose use causes such harm shall, in the absence of agreement to such use, take all appropriate measures, having due regard for the provisions of articles 5 and 6, in consultation with the affected State, to eliminate or mitigate such harm and, where appropriate, to discuss the question of compensation.

*Article 8**General obligation to cooperate*

1. Watercourse States shall cooperate on the basis of sovereign equality, territorial integrity, mutual benefit and good faith in order to attain optimal utilization and adequate protection of an international watercourse.

2. In determining the manner of such cooperation, watercourse States may consider the establishment of joint mechanisms or commissions, as deemed necessary by them, to facilitate cooperation on relevant measures and procedures in the light of experience gained through cooperation in existing joint mechanisms and commissions in various regions.

*Article 9*

*Regular exchange of data and information*

1. Pursuant to article 8, watercourse States shall on a regular basis exchange readily available data and information on the condition of the watercourse, in particular that of a hydrological, meteorological, hydrogeological and ecological nature and related to the water quality as well as related forecasts.

2. If a watercourse State is requested by another watercourse State to provide data or information that is not readily available, it shall employ its best efforts to comply with the request but may condition its compliance upon payment by the requesting State of the reasonable costs of collecting and, where appropriate, processing such data or information.

3. Watercourse States shall employ their best efforts to collect and, where appropriate, to process data and information in a manner which facilitates its utilization by the other watercourse States to which it is communicated.

*Article 10*

*Relationship between different kinds of uses*

1. In the absence of agreement or custom to the contrary, no use of an international watercourse enjoys inherent priority over other uses.

2. In the event of a conflict between uses of an international watercourse, it shall be resolved with reference to articles 5 to 7, with special regard being given to the requirements of vital human needs.

**PART III.**

**PLANNED MEASURES**

*Article 11*

*Information concerning planned measures*

Watercourse States shall exchange information and consult each other and, if necessary, negotiate on the possible effects of planned measures on the condition of an international watercourse.

*Article 12**Notification concerning planned measures with possible adverse effects*

Before a watercourse State implements or permits the implementation of planned measures which may have a significant adverse effect upon other watercourse States, it shall provide those States with timely notification thereof. Such notification shall be accompanied by available technical data and information, including the results of any environmental impact assessment, in order to enable the notified States to evaluate the possible effects of the planned measures.

*Article 13**Period for reply to notification*

Unless otherwise agreed:

- (a) A watercourse State providing a notification under article 12 shall allow the notified States a period of six months within which to study and evaluate the possible effects of the planned measures and to communicate the findings to it;
- (b) This period shall, at the request of a notified State for which the evaluation of the planned measures poses special difficulty, be extended for a period of six months.

*Article 14**Obligations of the notifying State during the period for reply*

During the period referred to in article 13, the notifying State:

- (a) Shall cooperate with the notified States by providing them, on request, with any additional data and information that is available and necessary for an accurate evaluation; and
- (b) Shall not implement or permit the implementation of the planned measures without the consent of the notified States.

*Article 15**Reply to notification*

The notified States shall communicate their findings to the notifying State as early as possible within the period applicable pursuant to article 13. If a notified State finds that implementation of the planned measures would be inconsistent with the provisions of articles 5 or 7, it shall attach to its finding a documented explanation setting forth the reasons for the finding.

*Article 16**Absence of reply to notification*

1.If, within the period applicable pursuant to article 13, the notifying State receives no communication under article 15, it may, subject to its obligations under articles 5 and 7, proceed with

the implementation of the planned measures, in accordance with the notification and any other data and information provided to the notified States.

2. Any claim to compensation by a notified State which has failed to reply within the period applicable pursuant to article 13 may be offset by the costs incurred by the notifying State for action undertaken after the expiration of the time for a reply which would not have been undertaken if the notified State had objected within that period.

*Article 17*

*Consultations and negotiations concerning planned measures*

1. If a communication is made under article 15 that implementation of the planned measures would be inconsistent with the provisions of article 5 or 7, the notifying State and the State making the communication shall enter into consultations and, if necessary, negotiations with a view to arriving at an equitable resolution of the situation.

2. The consultations and negotiations shall be conducted on the basis that each State must in good faith pay reasonable regard to the rights and legitimate interests of the other State.

3. During the course of the consultations and negotiations, the notifying State shall, if so requested by the notified State at the time it makes the communication, refrain from implementing or permitting the implementation of the planned measures for a period of six months unless otherwise agreed.

*Article 18*

*Procedures in the absence of notification*

1. If a watercourse State has reasonable grounds to believe that another watercourse State is planning measures that may have a significant adverse effect upon it, the former State may request the latter to apply the provisions of article 12. The request shall be accompanied by a documented explanation setting forth its grounds.

2. In the event that the State planning the measures nevertheless finds that it is not under an obligation to provide a notification under article 12, it shall so inform the other State, providing a documented explanation setting forth the reasons for such finding. If this finding does not satisfy the other State, the two States shall, at the request of that other State, promptly enter into consultations and negotiations in the manner indicated in paragraphs 1 and 2 of article 17.

3. During the course of the consultations and negotiations, the State planning the measures shall, if so requested by the other State at the time it requests the initiation of consultations and negotiations, refrain from implementing or permitting the implementation of those measures for a period of six months unless otherwise agreed.

*Article 19**Urgent implementation of planned measures*

1. In the event that the implementation of planned measures is of the utmost urgency in order to protect public health, public safety or other equally important interests, the State planning the measures may, subject to articles 5 and 7, immediately proceed to implementation, notwithstanding the provisions of article 14 and paragraph 3 of article 17.

2. In such case, a formal declaration of the urgency of the measures shall be communicated without delay to the other watercourse States referred to in article 12 together with the relevant data and information.

3. The State planning the measures shall, at the request of any of the States referred to in paragraph 2, promptly enter into consultations and negotiations with it in the manner indicated in paragraphs 1 and 2 of article 17.

**PART IV.****PROTECTION, PRESERVATION AND MANAGEMENT***Article 20**Protection and preservation of ecosystems*

Watercourse States shall, individually and, where appropriate, jointly, protect and preserve the ecosystems of international watercourses.

*Article 21**Prevention, reduction and control of pollution*

1. For the purpose of this article, “pollution of an international watercourse” means any detrimental alteration in the composition or quality of the waters of an international watercourse which results directly or indirectly from human conduct.

2. Watercourse States shall, individually and, where appropriate, jointly, prevent, reduce and control the pollution of an international watercourse that may cause significant harm to other watercourse States or to their environment, including harm to human health or safety, to the use of the waters for any beneficial purpose or to the living resources of the watercourse. Watercourse States shall take steps to harmonize their policies in this connection.

3. Watercourse States shall, at the request of any of them, consult with a view to arriving at mutually agreeable measures and methods to prevent, reduce and control pollution of an international watercourse, such as:

- (a) Setting joint water quality objectives and criteria;
- (b) Establishing techniques and practices to address pollution from point and non-point sources;

(c) Establishing lists of substances the introduction of which into the waters of an international watercourse is to be prohibited, limited, investigated or monitored.

*Article 22*

*Introduction of alien or new species*

Watercourse States shall take all measures necessary to prevent the introduction of species, alien or new, into an international watercourse which may have effects detrimental to the ecosystem of the watercourse resulting in significant harm to other watercourse States.

*Article 23*

*Protection and preservation of the marine environment*

Watercourse States shall, individually and, where appropriate, in cooperation with other States, take all measures with respect to an international watercourse that are necessary to protect and preserve the marine environment, including estuaries, taking into account generally accepted international rules and standards.

*Article 24*

*Management*

1. Watercourse States shall, at the request of any of them, enter into consultations concerning the management of an international watercourse, which may include the establishment of a joint management mechanism.

2. For the purposes of this article, "management" refers, in particular, to:

(a) Planning the sustainable development of an international watercourse and providing for the implementation of any plans adopted; and

(b) Otherwise promoting the rational and optimal utilization, protection and control of the watercourse.

*Article 25*

*Regulation*

1. Watercourse States shall cooperate, where appropriate, to respond to needs or opportunities for regulation of the flow of the waters of an international watercourse.

2. Unless otherwise agreed, watercourse States shall participate on an equitable basis in the construction and maintenance or defrayal of the costs of such regulation works as they may have agreed to undertake.

3. For the purposes of this article, “regulation” means the use of hydraulic works or any other continuing measure to alter, vary or otherwise control the flow of the waters of an international watercourse.

*Article 26*

*Installations*

1. Watercourse States shall, within their respective territories, employ their best efforts to maintain and protect installations, facilities and other works related to an international watercourse.

2. Watercourse States shall, at the request of any of them which has reasonable grounds to believe that it may suffer significant adverse effects, enter into consultations with regard to:

(a) The safe operation and maintenance of installations, facilities or other works related to an international watercourse; and

(b) The protection of installations, facilities or other works from wilful or negligent acts or the forces of nature.

**PART V.**

**HARMFUL CONDITIONS AND EMERGENCY SITUATIONS**

*Article 27*

*Prevention and mitigation of harmful conditions*

Watercourse States shall, individually and, where appropriate, jointly, take all appropriate measures to prevent or mitigate conditions related to an international watercourse that may be harmful to other watercourse States, whether resulting from natural causes or human conduct, such as flood or ice conditions, water-borne diseases, siltation, erosion, salt-water intrusion, drought or desertification.

*Article 28*

*Emergency situations*

1. For the purposes of this article, “emergency” means a situation that causes, or poses an imminent threat of causing, serious harm to watercourse States or other States and that results suddenly from natural causes, such as floods, the breaking up of ice, landslides or earthquakes, or from human conduct, such as industrial accidents.

2. A watercourse State shall, without delay and by the most expeditious means available, notify other potentially affected States and competent international organizations of any emergency originating within its territory.

3. A watercourse State within whose territory an emergency originates shall, in cooperation with potentially affected States and, where appropriate, competent international organizations, immediately take all practicable measures necessitated by the circumstances to prevent, mitigate and eliminate harmful effects of the emergency.

4. When necessary, watercourse States shall jointly develop contingency plans for responding to emergencies, in cooperation, where appropriate, with other potentially affected States and competent international organizations.

**PART VI.**

**MISCELLANEOUS PROVISIONS**

*Article 29*

*International watercourses and installations  
in time of armed conflict*

International watercourses and related installations, facilities and other works shall enjoy the protection accorded by the principles and rules of international law applicable in international and non-international armed conflict and shall not be used in violation of those principles and rules.

*Article 30*

*Indirect procedures*

In cases where there are serious obstacles to direct contacts between watercourse States, the States concerned shall fulfil their obligations of cooperation provided for in the present Convention, including exchange of data and information, notification, communication, consultations and negotiations, through any indirect procedure accepted by them.

*Article 31*

*Data and information vital to national defence or security*

Nothing in the present Convention obliges a watercourse State to provide data or information vital to its national defence or security. Nevertheless, that State shall cooperate in good faith with the other watercourse States with a view to providing as much information as possible under the circumstances.

*Article 32*

*Non-discrimination*

Unless the watercourse States concerned have agreed otherwise for the protection of the interests of persons, natural or juridical, who have suffered or are under a serious threat of suffering significant transboundary harm as a result of activities related to an international watercourse, a watercourse State shall not discriminate on the basis of nationality or residence or place where the injury occurred, in granting to such persons, in accordance with its legal system, access to judicial or other procedures, or a right to claim compensation or other relief in respect of significant harm caused by such activities carried on in its territory.

*Article 33*

*Settlement of disputes*

1. In the event of a dispute between two or more parties concerning the interpretation or application of the present Convention, the parties concerned shall, in the absence of an applicable

agreement between them, seek a settlement of the dispute by peaceful means in accordance with the following provisions.

2. If the parties concerned cannot reach agreement by negotiation requested by one of them, they may jointly seek the good offices of, or request mediation or conciliation by, a third party, or make use, as appropriate, of any joint watercourse institutions that may have been established by them or agree to submit the dispute to arbitration or to the International Court of Justice.

3. Subject to the operation of paragraph 10, if after six months from the time of the request for negotiations referred to in paragraph 2, the parties concerned have not been able to settle their dispute through negotiation or any other means referred to in paragraph 2, the dispute shall be submitted, at the request of any of the parties to the dispute, to impartial fact-finding in accordance with paragraphs 4 to 9, unless the parties otherwise agree.

4. A Fact-finding Commission shall be established, composed of one member nominated by each party concerned and in addition a member not having the nationality of any of the parties concerned chosen by the nominated members who shall serve as Chairman.

5. If the members nominated by the parties are unable to agree on a Chairman within three months of the request for the establishment of the Commission, any party concerned may request the Secretary-General of the United Nations to appoint the Chairman who shall not have the nationality of any of the parties to the dispute or of any riparian State of the watercourse concerned. If one of the parties fails to nominate a member within three months of the initial request pursuant to paragraph 3, any other party concerned may request the Secretary-General of the United Nations to appoint a person who shall not have the nationality of any of the parties to the dispute or of any riparian State of the watercourse concerned. The person so appointed shall constitute a single-member Commission.

6. The Commission shall determine its own procedure.

7. The parties concerned have the obligation to provide the Commission with such information as it may require and, on request, to permit the Commission to have access to their respective territory and to inspect any facilities, plant, equipment, construction or natural feature relevant for the purpose of its inquiry.

8. The Commission shall adopt its report by a majority vote, unless it is a single-member Commission, and shall submit that report to the parties concerned setting forth its findings and the reasons therefor and such recommendations as it deems appropriate for an equitable solution of the dispute, which the parties concerned shall consider in good faith.

9. The expenses of the Commission shall be borne equally by the parties concerned.

10. When ratifying, accepting, approving or acceding to the present Convention, or at any time thereafter, a party which is not a regional economic integration organization may declare in a written instrument submitted to the depositary that, in respect of any dispute not resolved in accordance with paragraph 2, it recognizes as compulsory ipso facto, and without special agreement in relation to any party accepting the same obligation:

- (a) Submission of the dispute to the International Court of Justice; and/or
- (b) Arbitration by an arbitral tribunal established and operating, unless the parties to the dispute otherwise agreed, in accordance with the procedure laid down in the annex to the present Convention.

A party which is a regional economic integration organization may make a declaration with like effect in relation to arbitration in accordance with subparagraph (b).

**PART VII.**  
**FINAL CLAUSES**

*Article 34*  
*Signature*

The present Convention shall be open for signature by all States and by regional economic integration organizations from 21 May 1997 until 20 May 2000 at United Nations Headquarters in New York.

*Article 35*  
*Ratification, acceptance, approval or accession*

1. The present Convention is subject to ratification, acceptance, approval or accession by States and by regional economic integration organizations. The instruments of ratification, acceptance, approval or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

2. Any regional economic integration organization which becomes a Party to this Convention without any of its member States being a Party shall be bound by all the obligations under the Convention. In the case of such organizations, one or more of whose member States is a Party to this Convention, the organization and its member States shall decide on their respective responsibilities for the performance of their obligations under the Convention. In such cases, the organization and the member States shall not be entitled to exercise rights under the Convention concurrently.

3. In their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, the regional economic integration organizations shall declare the extent of their competence with respect to the matters governed by the Convention. These organizations shall also inform the Secretary-General of the United Nations of any substantial modification in the extent of their competence.

*Article 36*  
*Entry into force*

1. The present Convention shall enter into force on the ninetieth day following the date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State or regional economic integration organization that ratifies, accepts or approves the Convention or accedes thereto after the deposit of the thirty-fifth instrument of ratification,

acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the ninetieth day after the deposit by such State or regional economic integration organization of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

3. For the purposes of paragraphs 1 and 2, any instrument deposited by a regional economic integration organization shall not be counted as additional to those deposited by States.

*Article 37*

*Authentic texts*

The original of the present Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto, have signed this Convention.

DONE at New York, this twenty-first day of May one thousand nine hundred and ninety-seven.

## ANNEX

## ARBITRATION

*Article 1*

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitration pursuant to article 33 of the Convention shall take place in accordance with articles 2 to 14 of the present annex.

*Article 2*

The claimant party shall notify the respondent party that it is referring a dispute to arbitration pursuant to article 33 of the Convention. The notification shall state the subject matter of arbitration and include, in particular, the articles of the Convention, the interpretation or application of which are at issue. If the parties do not agree on the subject matter of the dispute, the arbitral tribunal shall determine the subject matter.

*Article 3*

1. In disputes between two parties, the arbitral tribunal shall consist of three members. Each of the parties to the dispute shall appoint an arbitrator and the two arbitrators so appointed shall designate by common agreement the third arbitrator, who shall be the Chairman of the tribunal. The latter shall not be a national of one of the parties to the dispute or of any riparian State of the watercourse concerned, nor have his or her usual place of residence in the territory of one of these parties or such riparian State, nor have dealt with the case in any other capacity.

2. In disputes between more than two parties, parties in the same interest shall appoint one arbitrator jointly by agreement.

3. Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.

*Article 4*

1. If the Chairman of the arbitral tribunal has not been designated within two months of the appointment of the second arbitrator, the President of the International Court of Justice shall, at the request of a party, designate the Chairman within a further two-month period.

2. If one of the parties to the dispute does not appoint an arbitrator within two months of receipt of the request, the other party may inform the President of the International Court of Justice, who shall make the designation within a further two-month period.

*Article 5*

The arbitral tribunal shall render its decisions in accordance with the provisions of this Convention and international law.

*Article 6*

Unless the parties to the dispute otherwise agree, the arbitral tribunal shall determine its own rules of procedure.

*Article 7*

The arbitral tribunal may, at the request of one of the parties, recommend essential interim measures of protection.

*Article 8*

1. The parties to the dispute shall facilitate the work of the arbitral tribunal and, in particular, using all means at their disposal, shall:

- (a) Provide it with all relevant documents, information and facilities; and
- (b) Enable it, when necessary, to call witnesses or experts and receive their evidence.

2. The parties and the arbitrators are under an obligation to protect the confidentiality of any information they receive in confidence during the proceedings of the arbitral tribunal.

*Article 9*

Unless the arbitral tribunal determines otherwise because of the particular circumstances of the case, the costs of the tribunal shall be borne by the parties to the dispute in equal shares. The tribunal shall keep a record of all its costs, and shall furnish a final statement thereof to the parties.

*Article 10*

Any party that has an interest of a legal nature in the subject matter of the dispute which may be affected by the decision in the case, may intervene in the proceedings with the consent of the tribunal.

*Article 11*

The tribunal may hear and determine counterclaims arising directly out of the subject matter of the dispute.

*Article 12*

Decisions both on procedure and substance of the arbitral tribunal shall be taken by a majority vote of its members.

*Article 13*

If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or a failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before rendering its final decision, the arbitral tribunal must satisfy itself that the claim is well founded in fact and law.

*Article 14*

1. The tribunal shall render its final decision within five months of the date on which it is fully constituted unless it finds it necessary to extend the time limit for a period which should not exceed five more months.

2. The final decision of the arbitral tribunal shall be confined to the subject matter of the dispute and shall state the reasons on which it is based. It shall contain the names of the members who have participated and the date of the final decision. Any member of the tribunal may attach a separate or dissenting opinion to the final decision.

3. The award shall be binding on the parties to the dispute. It shall be without appeal unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure.

4. Any controversy which may arise between the parties to the dispute as regards the interpretation or manner of implementation of the final decision may be submitted by either party for decision to the arbitral tribunal which rendered it.

---

**TRADUZIONE NON UFFICIALE**

**Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione  
1997**

Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 maggio 1997. Non ancora in vigore. Vedi la risoluzione dell'Assemblea generale 51/229, annesso, *Documenti ufficiali dell'Assemblea generale, 51<sup>a</sup> Sessione, Supplemento n. 49 (A/51/49)*.



**Convenzione sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione**

**Adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 maggio 1997**

Le Parti alla presente Convenzione,

*Consapevoli* dell'importanza dei corsi d'acqua internazionali e delle loro utilizzazioni per scopi diversi dalla navigazione in numerose aree del mondo,

*Richiamandosi* all'Articolo 13, paragrafo 1 (a), della Carta delle Nazioni Unite, che prevede che l'Assemblea generale avvii studi e proponga raccomandazioni allo scopo di incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione,

*Considerando* che una codificazione adeguata ed uno sviluppo progressivo del diritto internazionale riguardanti le utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione gioverebbero a promuovere e ad attuare i principi contenuti negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite,

*Tenuto conto* dei problemi che interessano molti corsi d'acqua internazionali dovuti, tra l'altro, all'aumento dei fabbisogni ed all'inquinamento,

*Convinti* che una convenzione quadro garantirà l'uso, lo sviluppo, la conservazione, la gestione e la tutela dei corsi d'acqua internazionali e la promozione del loro utilizzo ottimale e sostenibile per le generazioni presenti e future,

*Affermando* l'importanza della cooperazione internazionale e del buon vicinato in questo campo,

*Consapevoli* della situazione e delle esigenze particolari dei paesi in via di sviluppo,

*Ricordando* i principi e le raccomandazioni adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo del 1992 nella Dichiarazione di Rio e nell'Agenda 21,

*Ricordando* gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti sulle utilizzazioni delle acque internazionali per fini diversi dalla navigazione,

*Consapevoli* del prezioso contributo delle organizzazioni internazionali, sia governative sia non governative, per la codificazione ed il progressivo sviluppo del diritto internazionale in questo campo,

*Esprimendo apprezzamento* per il lavoro svolto dalla Commissione di diritto internazionale sul diritto relativo alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla navigazione,

*Tenendo presente* la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 49/52 del 9 dicembre 1994,

hanno convenuto quanto segue:



**PARTE I****INTRODUZIONE***Articolo 1**Campo di applicazione della presente Convenzione*

1. La presente Convenzione si applica alle utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali e delle loro acque per scopi diversi dalla navigazione ed alle misure di tutela, salvaguardia e gestione collegate alle utilizzazioni di tali corsi d'acqua e delle loro acque.
2. Gli usi dei corsi d'acqua internazionali per la navigazione non rientrano nell'ambito della presente Convenzione, se non qualora degli usi diversi abbiano effetti sulla navigazione o siano interessati dalla navigazione.

*Articolo 2**Definizioni*

Ai fini della presente Convenzione:

- (a) Per "corso d'acqua" si intende un sistema di acque di superficie e sotterranee che costituiscono in virtù dei loro collegamenti fisici un complesso unitario che normalmente sbocca in uno stesso punto comune;
- (b) Per "corso d'acqua internazionale" si intende un corso d'acqua, parti del quale sono situati in Stati diversi;
- (c) Per "Stato di un corso d'acqua" si intende uno Stato Parte alla presente Convenzione nel cui territorio si trovi parte di un corso d'acqua internazionale, o una Parte che sia un'organizzazione di integrazione economica regionale nel territorio di uno o più dei suoi Stati Membri si trovi parte di un corso d'acqua internazionale;
- (d) Per "Organizzazione di integrazione economica regionale" si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati Membri abbiano trasferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente Convenzione e che sia stata debitamente autorizzata in conformità alle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare la Convenzione o aderirvi.



### Articolo 3

#### *Accordi per i corsi d'acqua*

1. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dagli Stati del corso d'acqua, nulla nella presente Convenzione pregiudicherà i diritti e gli obblighi di uno Stato di un corso d'acqua derivanti da accordi precedenti in vigore alla data in cui esso è divenuto Parte alla presente Convenzione.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, le Parti agli accordi di cui al paragrafo 1 possono, se del caso, armonizzare tali accordi con i principi fondamentali della presente Convenzione.
3. Gli Stati del corso d'acqua possono concludere uno o più accordi, di seguito denominati "accordi per i corsi d'acqua", i quali applicano e adeguano le disposizioni della presente Convenzione alle caratteristiche e alle utilizzazioni di un particolare corso d'acqua internazionale o parte di esso.
4. Qualora venga concluso un accordo tra due o più Stati del corso d'acqua, si dovranno definire le acque alle quali esso si applica. Tale accordo può essere concluso per un intero corso d'acqua internazionale o parte di esso o per un particolare progetto, programma o uso purché l'accordo non pregiudichi in maniera significativa l'utilizzazione delle acque del corso d'acqua da parte di uno o più degli altri Stati del corso d'acqua senza il loro esplicito consenso.
5. Qualora uno Stato del corso d'acqua ritenga che sia necessario adeguare ed applicare le disposizioni della presente Convenzione in base alle caratteristiche e alle utilizzazioni di un particolare corso d'acqua internazionale, gli Stati del corso d'acqua si dovranno consultare al fine di negoziare in buona fede la conclusione di un accordo o di accordi per il corso d'acqua.
6. Qualora alcuni Stati del corso d'acqua di un particolare corso d'acqua internazionale, ma non tutti, siano Parti a un accordo, nessuna disposizione di tale accordo pregiudicherà i diritti o gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione agli Stati del corso d'acqua che non sono Parti a tale accordo.

### Articolo 4

#### *Parti agli accordi per i corsi d'acqua*

1. Ogni Stato del corso d'acqua ha diritto di partecipare al negoziato e diventare Parte a qualsiasi accordo per un corso d'acqua che si applichi all'intero corso d'acqua internazionale nonché di partecipare a tutte le pertinenti consultazioni.
2. Uno Stato del corso d'acqua la cui utilizzazione del corso d'acqua internazionale può essere interessato, in misura significativa, dall'attuazione di un eventuale accordo per un corso d'acqua, il quale si applichi solo ad una parte del corso



d'acqua o ad un determinato progetto, programma o uso, ha diritto di partecipare alle consultazioni per tale accordo e, se del caso, alla sua negoziazione in buona fede al fine di diventarne Parte, nella misura in cui l'utilizzazione del suo corso d'acqua ne è interessato.

## PARTE II

### PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 5

##### *Utilizzazione e partecipazione equi e ragionevoli*

1. Gli Stati del corso d'acqua sono tenuti ad utilizzare un corso d'acqua internazionale nei loro rispettivi territori in maniera equa e ragionevole. In particolare, un corso d'acqua internazionale sarà utilizzato e gestito dagli Stati del corso d'acqua al fine di ottenerne un utilizzo ottimale e sostenibile e i vantaggi che da esso ne derivano, tenendo in debita considerazione gli interessi degli Stati del corso d'acqua coinvolti, compatibilmente con le esigenze di un'adeguata protezione del corso d'acqua.
2. Gli Stati del corso d'acqua parteciperanno all'uso, alla gestione ed alla tutela di un corso d'acqua internazionale in maniera equa e ragionevole. Tale partecipazione comprende sia il diritto di utilizzare il corso d'acqua sia il dovere di cooperare per la sua protezione e gestione, come previsto dalla presente Convenzione.

#### Articolo 6

##### *Fattori pertinenti ad un uso equo e ragionevole*

1. L'uso di un corso d'acqua internazionale in maniera equa e ragionevole ai sensi dell'articolo 5 richiede di tenere conto di tutti i fattori e le circostanze pertinenti, compresi:
  - (a) i fattori geografici, idrografici, idrologici, climatici, ecologici e gli altri fattori di carattere naturale;
  - (b) le esigenze sociali ed economiche degli Stati del corso d'acqua interessati;
  - (c) la popolazione che dipende dal corso d'acqua in ogni Stato del corso d'acqua;
  - (d) gli effetti dell'utilizzazione o delle utilizzazioni dei corsi d'acqua in uno Stato del corso d'acqua sugli altri Stati del corso d'acqua;
  - (e) Le utilizzazioni attuali e potenziali del corso d'acqua;



- (f) la conservazione, tutela, valorizzazione ed economia nell'uso delle risorse idriche del corso d'acqua ed i costi delle misure prese a tal fine;
  - (g) la disponibilità di alternative, di valore analogo, ad una particolare utilizzazione programmata o esistente.
2. Ai fini della attuazione dell'articolo 5 o del paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati del corso d'acqua interessati, se del caso, avvieranno consultazioni in uno spirito di cooperazione.
  3. Il peso da dare a ciascun fattore è determinato dalla sua importanza rispetto agli altri fattori pertinenti. Per determinare cosa è una utilizzazione giusta e ragionevole, tutti i fattori pertinenti debbono essere considerati nel loro insieme e deve essere raggiunta una conclusione sulla base dell'insieme di questi fattori.

#### Articolo 7

##### *Obbligo di non provocare danni gravi*

1. Gli Stati del corso d'acqua, utilizzando un corso d'acqua internazionale nei loro territori, dovranno prendere tutte le misure atte ad impedire di causare danni gravi agli altri Stati del corso d'acqua.
2. Nel caso in cui venga comunque arrecato un grave danno ad un altro Stato del corso d'acqua, gli Stati la cui utilizzazione arreca tale danno, in assenza di un accordo per una tale utilizzazione, dovranno prendere tutte le misure adeguate, tenendo conto delle disposizioni degli articoli 5 e 6, consultando lo Stato interessato al fine di eliminare o attenuare tale danno e, se del caso, per discutere la questione del risarcimento.

#### Articolo 8

##### *Obbligo generale di cooperazione*

1. Gli Stati del corso d'acqua dovranno cooperare sulla base della uguaglianza sovrana, dell'integrità territoriale, del mutuo vantaggio e della buona fede al fine di conseguire un uso ottimale e un'adeguata protezione di un corso d'acqua internazionale.
2. Nel determinare le modalità di tale cooperazione, gli Stati del corso d'acqua potranno valutare la creazione di meccanismi o commissioni congiunte, se ritenuto necessario, per agevolare la cooperazione relativa alle misure e procedure pertinenti, basandosi sull'esperienza acquisita attraverso la cooperazione nell'ambito dei meccanismi e delle commissioni congiunte esistenti nelle varie regioni.



**Articolo 9****Scambio regolare di dati ed informazioni**

1. Ai sensi dell'articolo 8, gli Stati del corso d'acqua dovranno scambiarsi su base regolare dati e informazioni immediatamente disponibili sullo stato del corso d'acqua, in particolare quelli di carattere idrologico, meteorologico, idrogeologico ed ecologico e quelli relativi alla qualità dell'acqua, come pure le relative previsioni.
2. Se ad uno Stato del corso d'acqua viene richiesto da un altro Stato del corso d'acqua di fornire dati o informazioni che non sono immediatamente disponibili, esso dovrà fare il massimo sforzo per ottemperare alla richiesta, ma può condizionare il suo adempimento al pagamento da parte dello Stato richiedente dei possibili costi per la raccolta e, se del caso, per la elaborazione di tali dati o informazioni.
3. Gli Stati del corso d'acqua faranno il massimo sforzo per raccogliere e, se del caso, elaborare i dati e le informazioni in modo da facilitarne la utilizzazione da parte degli altri Stati del corso d'acqua ai quali vengono comunicati.

**Articolo 10****Relazioni tra i diversi tipi di utilizzazioni**

1. In mancanza di un accordo o di una consuetudine che dispongano altrimenti, nessuna utilizzazione di un corso d'acqua ha in sé una priorità intrinseca rispetto alle altre utilizzazioni.
2. In caso di contrasto tra le diverse modalità di utilizzazione di un corso d'acqua internazionale, la controversia dovrà essere risolta ai sensi degli articoli 5-7, con particolare attenzione al soddisfacimento dei bisogni umani essenziali.

**PARTE III****MISURE PROGRAMMATE****Articolo 11****Informazioni relative alle misure programmate**

Gli Stati del corso d'acqua si scambieranno informazioni e si consulteranno reciprocamente e, se necessario, negozieranno i possibili effetti delle misure programmate sullo stato di un corso d'acqua internazionale.



### Articolo 12

#### *Notifica riguardante le misure programmate con possibili effetti negativi*

Prima che uno Stato del corso d'acqua attui o consenta l'attuazione delle misure programmate che possano produrre effetti negativi significativi sugli altri Stati del corso d'acqua, esso dovrà informare gli altri Stati del corso d'acqua con tempestiva notifica. Tale notifica dovrà essere accompagnata dai dati tecnici e dalle informazioni disponibili, compresi i risultati di qualsiasi valutazione di impatto ambientale, al fine di consentire agli Stati, che hanno ricevuto la notifica, di valutare i possibili effetti delle misure programmate.

### Articolo 13

#### *Termine per la risposta alla notifica*

Salvo diversamente convenuto:

- (a) uno Stato del corso d'acqua che dà notifica ai sensi dell'articolo 12, dovrà dare agli Stati a cui è stata inviata la notifica un periodo di sei mesi per studiare e valutare i possibili effetti delle misure programmate e comunicargli le conclusioni;
- (b) tale periodo, su richiesta di uno Stato a cui è stata inviata la notifica che abbia particolari difficoltà nel valutare le misure programmate, sarà prorogato per un periodo di sei mesi.

### Articolo 14

#### *Obblighi dello Stato che ha inviato la notifica durante il termine per la risposta*

Durante il periodo di cui all'articolo 13, lo Stato che ha inviato la notifica:

- (a) dovrà cooperare con gli Stati a cui è stata inviata la notifica fornendo loro, su richiesta, qualsiasi ulteriore dato ed informazione disponibili e necessari per un'accurata valutazione;
- (b) non dovrà attuare o consentire l'attuazione delle misure programmate senza il consenso degli Stati a cui è stata inviata la notifica.

### Articolo 15

#### *Risposta alla notifica*

Gli Stati che hanno ricevuto una notifica dovranno comunicare quanto prima possibile le loro conclusioni allo Stato che ha inviato la notifica entro il termine previsto ai



sensi dell'articolo 13. Se uno Stato che ha ricevuto una notifica constatata che l'attuazione delle misure programmate è incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 o 7, dovrà allegare una spiegazione documentata che esponga le ragioni della sua conclusione.

#### *Articolo 16*

##### *Mancanza di risposta alla notifica*

1. Se, entro il termine previsto ai sensi dell'articolo 13, lo Stato che ha inviato la notifica non riceve alcuna comunicazione in base all'articolo 15, esso può, fatti salvi gli obblighi previsti agli articoli 5 e 7, procedere all'attuazione delle misure programmate in conformità alla notifica ed a qualsiasi altro dato ed informazione forniti agli Stati ai quali è stata inviata la notifica.

2. Qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di uno Stato che ha ricevuto la notifica ma che non ha risposto entro i termini previsti ai sensi dell'articolo 13, può essere compensata dalle spese sostenute dallo Stato che ha inviato la notifica per le misure prese dopo la scadenza del periodo previsto per la risposta, le quali non sarebbero state prese se lo Stato che ha ricevuto la notifica avesse sollevato obiezioni entro il periodo previsto.

#### *Articolo 17*

##### *Consultazioni e negoziati relativi alle misure programmate*

1. Se una comunicazione, fatta ai sensi dell'articolo 15, indica che l'attuazione delle misure programmate è incompatibile con le disposizioni degli articoli 5 o 7, lo Stato che ha inviato la notifica e lo Stato che ha fatto la comunicazione dovranno avviare consultazioni e, se necessario, negoziare per giungere ad un'equa soluzione della situazione.
2. Le consultazioni e i negoziati si svolgeranno secondo il principio in base al quale ogni Stato in buona fede deve tenere debitamente conto dei diritti e degli interessi legittimi dell'altro Stato.
3. Durante le consultazioni ed i negoziati, lo Stato che ha inviato la notifica dovrà, se lo Stato che ha ricevuto la notifica glielo richiede nel momento in cui fa la comunicazione, astenersi dall'attuare o consentire l'attuazione delle misure programmate per un periodo di sei mesi, salvo diversamente pattuito.



### Articolo 18

#### *Procedure in assenza di notifica*

1. Se uno Stato del corso d'acqua ha fondati motivi di ritenere che un altro Stato del corso d'acqua stia programmando misure che possano avere effetti negativi significativi nei suoi confronti, esso può chiedere a quest'ultimo di applicare le disposizioni dell'articolo 12. La richiesta deve essere accompagnata da una documentazione che ne spieghi le ragioni.
2. Nel caso in cui lo Stato che programma le misure ritenga tuttavia che non vi sia l'obbligo da parte sua di dare notifica in base all'articolo 12, esso dovrà informare l'altro Stato, fornendo una spiegazione documentata delle ragioni di tale conclusione. Se tale conclusione non soddisfa l'altro Stato, i due Stati, su richiesta del secondo Stato, dovranno tempestivamente avviare consultazioni e negoziati nel modo indicato all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.
3. Durante le consultazioni ed i negoziati, lo Stato che programma le misure dovrà, se così viene richiesto dall'altro Stato nel momento in cui esso chiede l'avvio delle consultazioni e dei negoziati, astenersi dall'attuare o dal consentire l'attuazione di tali misure per un periodo di sei mesi, salvo diversamente pattuito.

### Articolo 19

#### *Attuazione urgente delle misure programmate*

1. Qualora l'attuazione delle misure programmate sia della massima urgenza al fine di tutelare la salute e la sicurezza pubbliche o altri interessi altrettanto importanti, lo Stato che programma le misure può, fatti salvi gli articoli 5 e 7, immediatamente procedere all'attuazione di tali misure, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14 e dell'articolo 17, paragrafo 3.
2. In tal caso, una dichiarazione formale dell'urgenza delle misure dovrà essere comunicata tempestivamente agli altri Stati del corso d'acqua di cui all'articolo 12, insieme ai dati ed informazioni pertinenti.
3. Lo Stato che programma le misure, su richiesta di uno qualsiasi degli Stati di cui al paragrafo 2, dovrà avviare tempestivamente consultazioni e negoziati con esso, secondo quanto stabilito all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.



**PARTE IV**  
**Protezione, Tutela e Gestione**

*Articolo 20*

*Protezione e Tutela dell'ecosistema*

Gli Stati del corso d'acqua dovranno, singolarmente e, se del caso congiuntamente, proteggere e tutelare l'ecosistema dei corsi d'acqua internazionali.

*Articolo 21*

*Prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento*

1. Ai fini del presente articolo per "inquinamento di un corso d'acqua internazionale" si intende qualsiasi alterazione che vada a detrimento della composizione o qualità delle acque di un corso d'acqua internazionale e che derivi direttamente o indirettamente da attività dell'uomo.
2. Gli Stati del corso d'acqua dovranno, singolarmente o se del caso congiuntamente, prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento di un corso d'acqua internazionale che possa provocare un danno significativo ad altri Stati del corso d'acqua o al loro ambiente, ivi compreso un danno alla salute o alla sicurezza degli esseri umani, all'uso delle acque per qualsiasi tipo di scopo benefico o alle risorse biologiche del corso d'acqua. Gli Stati del corso d'acqua dovranno adottare misure per la armonizzazione delle rispettive politiche al riguardo.
3. Su richiesta di uno di essi, gli Stati del corso d'acqua dovranno consultarsi al fine di determinare misure e metodi reciprocamente accettabili per prevenire, ridurre e controllare l'inquinamento di un corso d'acqua quali:
  - (a) fissare criteri ed obiettivi congiunti in merito alla qualità dell'acqua;
  - (b) mettere a punto tecniche e prassi per combattere l'inquinamento proveniente da fonti localizzate e non;
  - (c) stilare elenchi di sostanze la cui immissione nelle acque di un corso d'acqua internazionale deve essere interdetta, limitata, studiata attentamente o controllata.

*Articolo 22*

*Introduzione di diverse o nuove specie*

Gli Stati del corso d'acqua dovranno adottare tutte le misure necessarie per prevenire la introduzione di specie, estranee o nuove, in un corso d'acqua che possano avere effetti dannosi per l'ecosistema del corso d'acqua e da cui ne derivi un sostanziale danno ad altri Stati del corso d'acqua.



### Articolo 23

#### *Tutela e conservazione dell'ambiente marittimo*

Gli Stati del corso d'acqua, individualmente o - laddove opportuno - in cooperazione con altri Stati adotteranno tutte le misure relative a un corso d'acqua internazionale che siano necessarie a proteggere e conservare l'ambiente marittimo, ivi inclusi gli estuari, tenendo conto di regole e standard internazionali generalmente accettati.

### Articolo 24

#### *Gestione*

1. Gli Stati del corso d'acqua dovranno, su richiesta di uno qualsiasi tra di essi, dare inizio a consultazioni relative alla gestione di un corso d'acqua internazionale, che comprenda l'istituzione di un meccanismo congiunto di gestione.
2. Ai fini del presente articolo il termine "gestione" si riferisce in particolare a:
  - (a) la programmazione dello sviluppo sostenibile di un corso d'acqua internazionale e la assicurazione della attuazione dei programmi adottati, e
  - (b) ogni altra forma di promozione per la razionale ed ottimale utilizzazione, tutela e controllo del corso d'acqua.

### Articolo 25

#### *Regolamentazione*

1. Gli Stati del corso d'acqua, se del caso, dovranno cooperare per rispondere alle esigenze o alle possibilità per la regolamentazione del flusso delle acque di un corso d'acqua internazionale.
2. A meno che non sia stato concordato diversamente, gli Stati del corso d'acqua parteciperanno su base egualitaria alla costruzione e manutenzione o sostenimento del costo dei lavori di regolamentazione che abbiano deciso di intraprendere.
3. Ai fini del presente articolo il termine "regolamentazione" significa l'uso di opere idrauliche o di ogni altra misura utilizzata in maniera costante per alterare, variare o controllare diversamente il flusso delle acque di un corso d'acqua internazionale.



**Articolo 26****Installazioni**

1. All'interno dei loro rispettivi territori gli Stati del corso d'acqua dovranno fare il possibile per mantenere e proteggere le installazioni, le strutture e le altre opere pertinenti ad un corso d'acqua internazionale.
2. Gli Stati del corso d'acqua, su richiesta di uno qualsiasi di essi che abbia motivi ragionevoli per ritenere di poter subire significativi effetti negativi, dovranno avviare consultazioni in relazione a:
  - (a) l'uso e la manutenzione in sicurezza di installazioni, strutture ed altre opere relative a un corso d'acqua internazionale e
  - (b) la tutela delle installazioni, strutture ed altre opere da atti dolosi o di negligenza o dalle forze della natura.

**PARTE V****Condizioni di pericolo e situazioni di emergenza****Articolo 27****Prevenzione e attenuazione di condizioni dannose**

Gli Stati del corso d'acqua, singolarmente e laddove opportuno congiuntamente, dovranno adottare tutte le misure adeguate per prevenire o attenuare situazioni relative ad un corso d'acqua internazionale che possano arrecare danno ad altri Stati del corso d'acqua nel caso in cui siano provocate da cause naturali o attività dell'uomo, quali le inondazioni o il ghiaccio, malattie trasmesse dalle acque, sedimentazione, erosione, infiltrazioni di acqua salmastra, siccità o desertificazione.

**Articolo 28****Situazioni di emergenza**

1. Ai fini del presente articolo, "emergenza" significa una situazione che provochi o comporti una imminente minaccia di provocare seri danni agli Stati del corso d'acqua o ad altri Stati e che derivi da improvvise cause naturali quali inondazioni, rottura del ghiaccio, smottamenti o terremoti o da attività dell'uomo quali ad esempio gli incidenti industriali.
2. Ogni Stato del corso d'acqua dovrà informare tempestivamente e tramite il mezzo più veloce disponibile gli altri Stati e le Organizzazioni internazionali competenti potenzialmente coinvolti in una situazione di emergenza che si origini nel suo territorio.



3. Ogni Stato del corso d'acqua all'interno del cui territorio nasca una situazione di emergenza dovrà adottare immediatamente, in cooperazione con tutti gli Stati potenzialmente coinvolti e, laddove opportuno, con le competenti organizzazioni internazionali, tutti i provvedimenti fattibili che sono necessari in base alle circostanze per prevenire, attenuare ed eliminare gli effetti dannosi della situazione di emergenza.
4. Qualora necessario gli Stati del corso d'acqua dovranno elaborare congiuntamente piani di emergenza per far fronte alle situazione di emergenza in cooperazione, laddove opportuno, con gli altri Stati potenzialmente coinvolti e con le competenti organizzazioni internazionali.

## PARTE VI

### Provvedimenti vari

#### Articolo 29

##### *Corsi d'acqua internazionali e installazioni in tempo di conflitti armati*

I corsi d'acqua e le relative installazioni, strutture ed altre opere dovranno godere della protezione accordata dai principi e dalle norme del diritto internazionale applicabili in occasione di conflitti armati internazionali e non internazionali e non dovranno essere utilizzati violando tali norme e principi.

#### Articolo 30

##### *Procedure indirette*

Nel caso in cui sussistano seri ostacoli a stabilire contatti diretti tra gli Stati del corso d'acqua, gli Stati interessati adempiranno agli obblighi di cooperazione derivanti dalla presente Convenzione, ivi inclusi gli scambi di dati e informazioni, notifiche, comunicazioni e consultazioni e negoziati tramite procedure indirette da loro accettate.

#### Articolo 31

##### *Dati e informazioni vitali per la difesa o la sicurezza nazionali*

Nulla nella presente Convenzione obbliga uno Stato del corso d'acqua a fornire dati o informazioni vitali per la propria sicurezza o difesa nazionali. Cionondimeno tale Stato dovrà collaborare in buona fede con gli altri Stati del corso d'acqua al fine di fornire ogni informazione possibile tenuto conto delle circostanze.



### Articolo 32

#### *Non discriminazione*

A meno che gli Stati del corso d'acqua non abbiano concordato diversamente in merito alla tutela degli interessi di persone, fisiche o giuridiche, che abbiano subito o rischino seriamente di subire gravi danni transfrontalieri a seguito di attività concernenti un corso d'acqua internazionale, uno Stato del corso d'acqua non dovrà discriminare in base alla nazionalità o alla residenza o al luogo ove il danno sia insorto nel garantire a tali persone l'accesso, in conformità al proprio sistema giuridico, ad una procedura giudiziaria o di altro genere o al diritto ad esigere compensi o altri aiuti rispetto ad un danno significativo causato da tali attività espletate sul suo territorio.

### Articolo 33

#### *Composizione delle controversie*

1. In caso di controversia tra due o più Parti in merito alla interpretazione e applicazione della presente Convenzione, in assenza di un accordo applicabile tra loro, le Parti dovranno cercare di dirimere la controversia in maniera pacifica in conformità alle seguenti disposizioni.
2. Qualora le Parti interessate non riescano a raggiungere un accordo tramite i negoziati richiesti da una di esse, potranno congiuntamente richiedere i buoni uffici ovvero richiedere la mediazione o conciliazione di una terza Parte o ricorrere, laddove opportuno, a qualsiasi istituzione congiunta per i corsi d'acqua che sia stata da esse istituita o convenire di sottoporre la controversia ad arbitrato o alla Corte Internazionale di Giustizia.
3. Fermo restando il contenuto del paragrafo 10, se dopo sei mesi dal momento della richiesta di negoziati di cui al paragrafo 2, le Parti interessate non sono state in grado di dirimere la loro controversia tramite negoziati o tramite alcun altro mezzo di cui al paragrafo 2, su richiesta di qualsiasi Parte coinvolta nella controversia, la controversia stessa dovrà essere sottoposta ad un imparziale accertamento dei fatti in conformità ai paragrafi da 4 a 9, a meno che le Parti non concordino altrimenti.
4. Una Commissione di inchiesta dovrà essere istituita, composta da un membro nominato da ciascuna delle Parti coinvolte, oltre ad un membro che non abbia la nazionalità di nessuna delle Parti interessate scelto dai membri nominati con funzioni di Presidente.
5. Qualora i membri nominati dalle Parti non riescano a convenire sul nominativo di un Presidente entro tre mesi dalla richiesta di istituzione della Commissione, qualsiasi Parte interessata potrà chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di nominare un Presidente che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti coinvolte nella controversia o di alcuno degli Stati rivieraschi del corso d'acqua interessato.



Qualora una delle Parti non riesca a nominare un membro entro tre mesi dalla richiesta iniziale in conformità al paragrafo 3, qualsiasi altra Parte interessata potrà chiedere al Segretario generale delle Nazioni Unite di nominare una persona che non abbia la cittadinanza di alcuna delle Parti coinvolte nella controversia o di uno Stato rivierasco del corso d'acqua interessato. La Commissione sarà pertanto composta dalla sola persona così designata.

6. La Commissione determinerà la propria procedura.
7. Le Parti interessate hanno l'obbligo di fornire alla Commissione le informazioni di cui potrebbe aver bisogno e, su richiesta, di consentire alla Commissione l'accesso ai loro territori e di ispezionare qualsiasi struttura, impianto, attrezzatura, costruzione o caratteristica naturale pertinente agli scopi della sua inchiesta.
8. La Commissione adotterà la sua relazione a maggioranza di voti, a meno che non si tratti di una Commissione composta da un solo membro, e sottoporrà tale relazione alle Parti interessate enunciando i propri accertamenti e le ragioni che vi sottendono e le raccomandazioni che riterrà opportune per una soluzione equa della controversia che le Parti interessate dovranno prendere in considerazione in buona fede.
9. Le spese per la Commissione dovranno essere sostenute in parti uguali dalle Parti interessate.
10. Al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, o in qualsiasi momento successivo, una Parte che non è una organizzazione di integrazione economica regionale, potrà dichiarare tramite strumento scritto sottoposto al Depositario che rispetto a qualsiasi controversia non risolta in conformità al paragrafo 2, riconosce come obbligatorio *ipso facto* e senza un accordo speciale nei confronti di una qualsiasi delle Parti che accetti lo stesso obbligo:
  - (a) il rinvio della controversia alla Corte Internazionale di Giustizia; e/o
  - (b) il ricorso di un tribunale arbitrale costituito e funzionante, qualora le Parti della disputa non siano addivenute ad accordi diversi, secondo quanto stabilito nell'allegato alla presente Convenzione.

Una Parte che sia una organizzazione di integrazione economica regionale potrà fare una dichiarazione nella stessa maniera in relazione all'arbitrato in conformità al sub paragrafo (b).



**PARTE VII**  
**Clausole finali**

*Articolo 34*

*Firma*

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati e le organizzazioni di integrazione economica regionale dal 21 maggio 1997 al 20 maggio 2000 al Quartier generale delle Nazioni Unite a New York.

*Articolo 35*

*Ratifica, Accettazione, Approvazione o Adesione*

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati e organizzazioni di integrazione economica regionale. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione verranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
2. Qualsiasi organizzazione di integrazione economica regionale che diventi Parte alla presente Convenzione, senza che alcuno dei suoi Stati sia parte a questa Convenzione, sarà vincolata a tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Nel caso in cui uno o più Stati di questa organizzazione siano Parti alla Convenzione la organizzazione ed i suoi Stati membri decideranno in merito alle rispettive responsabilità per quanto riguarda il rispetto degli obblighi a loro derivanti dalla Convenzione. In tali casi la organizzazione e gli Stati membri non potranno contestualmente rivendicare diritti derivanti dalla Convenzione.
3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione le organizzazioni di integrazione economica regionale dovranno dichiarare l'estensione delle loro competenze in riferimento alle materie regolate dalla Convenzione. Queste organizzazioni dovranno anche informare il Segretario Generale delle Nazioni Unite di qualsiasi modifica sostanziale alla estensione delle loro competenze.

*Articolo 36*

*Entrata in vigore*

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla data di deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
2. Per ogni Stato o organizzazione di integrazione economica regionale che ratifichi, accetti o approvi la convenzione o vi aderisca dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione



entrerà in vigore il diciannovesimo giorno dopo il deposito da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale dei propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da una organizzazione di integrazione economica regionale non dovrà essere considerato come addizionale rispetto a quelli depositati dagli Stati.

### *Articolo 37*

#### *Testi autentici*

L'originale della presente Convenzione, le cui versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno tutte egualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a New York il 21 maggio 1997.

### **Annesso**

#### **Arbitrato**

##### *Articolo 1*

Salva diversa decisione delle Parti, l'arbitrato ai sensi dell'art. 33 della Convenzione si svolgerà conformemente alle disposizioni degli artt. 2-14 del presente Annesso.

##### *Articolo 2*

La Parte ricorrente notificherà alla Parte convenuta la propria intenzione di sottoporre la controversia all'arbitrato ai sensi dell'art. 33 della Convenzione. La notifica dovrà indicare l'oggetto dell'arbitrato e in particolare fare riferimento agli articoli della Convenzione la cui interpretazione o applicazione sono in discussione. Qualora le parti non convengano sull'oggetto della controversia, questo sarà stabilito dal tribunale arbitrale.

##### *Articolo 3*

1. In caso di controversia tra due Parti il tribunale arbitrale sarà composto da tre membri. Ciascuna Parte alla controversia nominerà un arbitro e i due arbitri così nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che sarà il Presidente del



tribunale. Quest'ultimo non dovrà essere cittadino di una delle Parti alla controversia né di uno degli Stati rivieraschi del corso d'acqua interessato né risiedere abitualmente nel territorio di una di tali Parti o dello Stato rivierasco né essersi già occupato del caso a qualsiasi altro titolo.

2. In caso di controversie tra più di due Parti, le Parti che hanno lo stesso interesse nomineranno un arbitro di comune accordo.
3. In caso di vacanza si procederà come previsto per la nomina iniziale.

#### *Articolo 4*

1. Qualora il Presidente del tribunale arbitrale non sia stato designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro il presidente della Corte Internazionale di Giustizia procederà, su richiesta di una Parte, a designare il Presidente entro un nuovo termine di due mesi.
2. Qualora una delle Parti alla controversia non provveda alla nomina di un arbitro entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l'altra Parte potrà informarne il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia che provvederà alla nomina entro un ulteriore termine di due mesi.

#### *Articolo 5*

Il tribunale arbitrale deciderà conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e del diritto internazionale.

#### *Articolo 6*

Fatto salvo quanto diversamente concordato dalle Parti alla controversia, il tribunale adotterà il proprio regolamento.

#### *Articolo 7*

Il tribunale arbitrale, su richiesta di una delle Parti, potrà raccomandare l'adozione di misure cautelari indispensabili.

#### *Articolo 8*

1. Le Parti alla controversia agevoleranno l'operato del tribunale arbitrale e in particolare si adopereranno con ogni mezzo per:
  - (a) fornirgli tutti i documenti, le informazioni e le strutture necessari e



(b) consentirgli, se del caso, di citare testimoni o esperti e raccogliere le loro deposizioni.

2. Le Parti e gli arbitri sono tenuti a rispettare la natura riservata delle informazioni che ricevono in via riservata durante le udienze del tribunale arbitrale.

#### Articolo 9

Salvo quanto diversamente stabilito dal tribunale arbitrale a causa di circostanze particolari del caso, le spese del tribunale saranno equamente suddivise tra le Parti alla controversia. Il tribunale registrerà tutte le spese sostenute e presenterà il resoconto finale alle Parti.

#### Articolo 10

Qualsiasi Parte, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, che abbia un interesse di natura giuridica che può essere interessata dalla decisione, può intervenire nel corso della procedura con il consenso del tribunale.

#### Articolo 11

Il tribunale può ascoltare e pronunciarsi su domande riconvenzionali direttamente collegate all'oggetto della controversia.

#### Articolo 12

Le decisioni del tribunale arbitrale relative a questioni procedurali e di merito saranno adottate dai suoi membri a maggioranza di voto.

#### Articolo 13

Qualora una delle Parti alla controversia non compaia di fronte al tribunale arbitrale o non difenda la propria causa l'altra Parte potrà chiedere al tribunale di portare avanti la procedura e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una Parte o il fatto che una Parte si astenga dal difendere i propri diritti non ostacolerà lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la decisione finale il tribunale arbitrale dovrà verificare che la richiesta sia fondata nei fatti e nel diritto.

#### Articolo 14

1. Il tribunale pronuncerà la sua decisione finale entro cinque mesi dalla data in cui è stato costituito a meno che non ritenga necessario estendere questo termine per un periodo che non dovrà essere superiore a cinque mesi.



2. La decisione finale del tribunale arbitrale dovrà essere limitata all'oggetto della controversia e dovrà precisare le motivazioni. Essa dovrà contenere i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione finale. Qualsiasi membro del tribunale potrà allegare un'opinione distinta o dissenziente alla decisione finale.
3. La sentenza sarà vincolante per le Parti alla controversia. Essa sarà senza appello a meno che le Parti alla controversia non si siano accordate in precedenza per una procedura d'appello.
4. Qualsiasi disputa che possa insorgere tra le Parti alla controversia in merito alla interpretazione o alla modalità di attuazione della decisione finale può essere sottoposta da ciascuna delle Parti al tribunale arbitrale che l'aveva pronunciata.



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00



\*16PDL0057390\*